



Regione Lombardia

DECRETO N. 0

Del

Identificativo Atto n. 475

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA

Oggetto

APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ABILITATI AL COLLAUDO TECNICO DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUTA E DEI BACINI DI ACCUMULO DI COMPETENZA DI REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1998, N. 8 E/O AL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DELLE CONCESSIONI DELLE GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGIO DECRETO 14 AGOSTO 1920, N. 1285 E DELL'ART. 21, COMMA 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 2.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

Il Dirigente della Struttura Gestione Invasi e Usi delle Acque Pubbliche

VISTI:

- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
- il T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- il D.L. n. 507 del 1994 (convertito in legge n. 584 del 1994) "Misure urgenti in materia di dighe";
- il Decreto del capo Dipartimento per le Opere Pubbliche e le politiche abitative Prot. n. 2 del 17 gennaio 2024 "Collaudo ex-art. 14 del D.P.R. 1363/1959 delle grandi dighe – Linee Guida";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2024, n. 94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. n. 8 del 23 marzo 1998 recante "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";
- la D.G.R. 5 marzo 2001, N. VII/3699 "Direttive per l'applicazione della legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed in particolare il Titolo V "Disciplina delle risorse idriche";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che ha sostituito il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 recante per oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2 "Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua";
- Il D. Lgs. n. 165 del 2001 rubricato come "Testo Unico del Pubblico Impiego";



Regione Lombardia

- La D.G.R. n. 3699 del 16.12.2024, ed in particolare l'allegato D "regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti regionali".

PREMESSO che:

- Regione Lombardia è – ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 507 del 1994 (convertito in legge n. 584 del 1994) - l'autorità competente all'approvazione dei progetti di costruzione di dighe, invasi o sbarramenti fluviali di competenza regionale, ovvero dighe, invasi e sbarramenti fluviali che non superano un'altezza di 15 metri e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 m³;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 8/1998 è previsto che: "Il proprietario è tenuto ad informare il genio civile dell'avvenuta ultimazione dei lavori ed a richiedere la designazione del collaudatore, ovvero di una commissione di collaudo, al presidente della giunta regionale o all'assessore competente per materia, se delegato, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche", identificando per "genio civile", nell'attuale assetto organizzativo di Regione Lombardia, i competenti Uffici Territoriali Regionali;
- ai sensi del citato art. 8 della L.R. n. 8/1998 è previsto che: "Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), aventi volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi e/o sbarramento con altezza superiore a 10 metri, è richiesto il collaudo in corso d'opera. Per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che non ricadono nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo e per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), è richiesto il collaudo ad ultimazione dei lavori, salvo che in sede di approvazione del progetto esecutivo sia stato espressamente previsto il collaudo in corso d'opera";
- ai sensi del citato art. 8 della L.R. n. 8/1998 è previsto che: "A conclusione del collaudo il proprietario è tenuto a trasmettere, entro quindici giorni dal suo rilascio, il relativo certificato al genio civile".

CONSIDERATO, altresì, che:

- Regione Lombardia – ai sensi degli artt. 89 del D.lgs. 112 del 1998 e dell'art. 44 della L.R. 26 del 2003 - è l'autorità competente in relazione alle funzioni amministrative relative alle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua pubblica;
- l'art. 25 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 dispone che "il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione [...]";
- il comma 6 dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2006 prevede che: "Per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 kW, il certificato di cui al comma 5 è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'autorità concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un



Regione Lombardia

collaudatore ovvero, ove necessario, una commissione di collaudo in possesso dei necessari requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all'autorità concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico".

RILEVATA la necessità, in attuazione di quanto sopra citato, di espletare i collaudi di cui all'oggetto e, conseguentemente, di procedere alla designazione dei tecnici collaudatori in possesso dei necessari requisiti di professionalità e abilitazione, meglio specificati all'avviso allegato al presente atto (Allegato A), con oneri a totale carico del concessionario/proprietario/gestore, la Regione Lombardia intende predisporre un elenco di professionisti abilitati al collaudo tecnico degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/1998 e/o al collaudo tecnico amministrativo delle opere delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica superficiale, ai sensi degli artt. 25 del R.D. 1285/1920 e 21, comma 6 del R.R. 2 del 2006.

RITENUTO per quanto sopra:

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzato alla predisposizione di un elenco di professionisti abilitati al collaudo tecnico degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/1998 e/o al collaudo tecnico amministrativo delle opere delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica superficiale, ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1285/1920 e dell'art. 21, comma 6 del R.R. 2 del 2006;
- di pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per un periodo di 90 giorni consecutivi, su BURL, BeS, Amministrazione Trasparente e Sito istituzionale, nonché di trasmetterlo agli ordini professionali interessati.

DATO ATTO che:

- le domande che perverranno dopo tale termine saranno tenute in considerazione in sede di aggiornamento annuale di detto elenco;
- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse avrà validità di 5 anni decorrenti dalla data di sua pubblicazione su BURL e per tutta la durata di validità dell'avviso sarà possibile presentare domanda di partecipazione;
- le manifestazioni di interesse raccolte, previa valutazione di ammissibilità da parte del Dirigente, andranno ad implementare un elenco a disposizione di Regione Lombardia, finalizzato alla designazione dei collaudatori;
- l'elenco (denominato "Elenco collaudatori") sarà composto da due sezioni: Sezione A: "Tecnici abilitati al collaudo degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/1998";



Regione Lombardia

Sezione B: "Tecnici abilitati al collaudo tecnico-amministrativo delle opere di grande derivazione di acqua pubblica superficiale, ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1285/1920 e dell'art. 21, comma 6 del R.R. 2 del 2006";

- la validità dell'elenco predisposto in base al presente avviso è pari 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento che approva detto elenco. Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere, anche con cadenza annuale, al suo aggiornamento.

DATO ATTO, altresì, che i compensi professionali ed i rimborsi da riconoscere ai collaudatori sono posti a carico dei relativi concessionari/proprietari/gestori e sono regolati dalle disposizioni della "Tariffa professionale degli ingegneri e architetti" approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 e dal D.M 17 giugno 2016 e ss.mm.ii adottato dal Ministero della Giustizia di concerto con il MIT e ai quali si rimanda integralmente per precisa la determinazione del quantum del compenso stesso.

RILEVATO che il presente atto concorre al raggiungimento dell'Obiettivo Strategico [5.3.4] Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche.

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura.

DECRETA

1. di approvare, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, un avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) finalizzato alla predisposizione di un elenco di professionisti abilitati al collaudo tecnico degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 8 della L.R. 8/1998 e/o al collaudo tecnico-amministrativo delle opere delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua pubblica superficiale, ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1285/1920 e dell'art. 21, comma 6 del R.R. 2 del 2006.

2. Di pubblicare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse (Allegato A) per un periodo di 90 giorni consecutivi, su BURL, BeS, Amministrazione Trasparente e Sito istituzionale, nonché di trasmetterlo agli ordini professionali interessati; dando atto di quanto segue:

- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse avrà validità di 5 anni decorrenti dalla data di sua pubblicazione su BURL e per tutta la durata di validità dell'avviso sarà possibile presentare domanda di partecipazione;



Regione Lombardia

- le manifestazioni di interesse raccolte, previa valutazione di ammissibilità da parte del Dirigente competente, andranno ad implementare un elenco a disposizione di Regione Lombardia finalizzato alla designazione dei collaudatori;
- la validità dell'elenco predisposto in base al presente avviso è pari 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento che approva detto elenco. Regione Lombardia si riserva la facoltà di procedere, anche con cadenza annuale, al suo aggiornamento;
- le domande che perverranno dopo il termine sopra stabilito di 90 giorni saranno tenute in considerazione in sede di aggiornamento annuale di detto elenco.

3. Di stabilire che i compensi professionali ed i rimborsi da riconoscere ai collaudatori sono posti a carico dei relativi concessionari/proprietari/gestori e sono regolati dalle disposizioni della "Tariffa professionale degli ingegneri e architetti" approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143 e dal D.M 17 giugno 2016 e ss.mm.ii adottato dal Ministero della Giustizia di concerto con il MIT e ai quali si rimanda integralmente per precisa la determinazione del quantum del compenso stesso.

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
LUCA AMBROGIO VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.